

**IL MUNUS DOCENDI DEL VESCOVO
ALLA LUCE DEL CAN. 747 §1
E DEI DOCUMENTI DEL SINODO
DEI VESCOVI DEL 2001**

Introduzione

A seguito dell'ultima Assemblea del Sinodo dei vescovi, riunitasi a Roma dal 30 settembre al 27 ottobre 2001, è divenuta importante la riflessione della Chiesa sull'identità e vocazione del vescovo quale «Servitore del Vangelo». Uno dei punti principali, all'interno di questo servizio offerto per la speranza del mondo, è il tema della missione di insegnare, che viene ad arricchire la riflessione canonica. Certamente l'aspetto canonico di questo tema non è nuovo, ma la riflessione realizzata dagli stessi vescovi, ci pare abbia gettato una nuova luce su alcuni aspetti di questa parte del *munus pastorale*, perlomeno a livello canonico, punto dal quale partiamo per la nostra ricerca¹.

Nel CIC, sono due i principi generali che illuminano tutta la materia riguardante l'insegnamento episcopale:

¹ Il tema del *munus pastorale* come punto di incontro fra le tre missioni conferite ai vescovi nella consacrazione, è approfondito nell'articolo di G. GHIRLANDA, «*Il munus regendi del vescovo alla luce del c. 381 §1 e del sinodo dei vescovi del 2001*», 677-693.

a) I vescovi sono riconosciuti come *maestri della fede*. Tre sono i canoni che contengono tale formula: 212 §1, 375 §1 e 753². In questo primo punto si evidenziano le figure sia di chi insegna che di chi è istruito, o meglio, i termini della relazione magisteriale: il pastore che guida e il popolo che deve essere guidato e istruito. D'altra parte i tre canoni sembrano riferirsi ad interventi diretti di magistero realizzati dai vescovi, che possono essere straordinari oppure no, solenni o infallibili, ma in ogni caso sempre attuazioni con uno specifico riferimento ad una verità insegnata³.

b) Al vescovo è affidata una porzione del Popolo di Dio, la diocesi, dove vive e si realizza la Chiesa universale (cc. 368, 369). È lì che deve esercitare il ministero per il quale è stato consacrato nella *comunione ecclesiale* (cc. 375 §1, 381, 399, 400). La por-

² Il primo stabilisce il dovere di tutti i fedeli di obbedire ai pastori quando fanno dichiarazioni quali maestri della fede; il c. 375 §1 sull'istituzione divina di pastori quali maestri della fede; e il c. 753, che riconosce la qualità del vescovo quale maestro della fede quando insegna in modo individuale e insieme agli altri vescovi (collegialmente in un Consiglio particolare o nella Conferenza episcopale).

³ Questi principi generali si ribaltano in diverse concretizzazioni. In forma *negativa* il codice stabilisce che i maestri della fede devono difendere l'integrità delle verità di fede (c. 386 §2), per i fedeli affidati alla loro cura (c. 573) e vigilare perché sia conservata l'integrità della fede e dei costumi, riprovando gli scritti nocivi (c. 823 §1). Questa forma negativa contiene soltanto gli aspetti preventivi-punitivi, che poi sono confermati con gli interventi straordinari dei cc. 1364 §1 e 1371. Il Codice parla delle forme straordinarie di insegnamento nei c. 337 §2 (magistero straordinario non solenne) e 749 §2 (magistero straordinario solenne e ordinario universale).

zione del Popolo di Dio, affidata al vescovo, deve essere guidata, condotta, «curata» in nome di Cristo, e nello stesso senso, si potrebbe affermare, in nome della Chiesa tutta. Vale a dire, non si tratta solamente della comunione gerarchica con il Capo del Collegio episcopale, ma della comunione con tutti i membri della Chiesa⁴. Pertanto, il ministero dell'insegnamento fissa così il suo secondo punto fermo nella comunione con la dottrina della Chiesa, mediante la quale vive la realtà stessa della Chiesa, nel suo aspetto più profondo. Si potrebbe dire, allora, che il compito di insegnare è un concetto *relativo*: al Popolo di Dio (l'insieme di tutti i fedeli) e al contenuto del messaggio, vale a dire che l'insegnamento dei vescovi, come maestri della fede, deve essere realizzato all'interno della comunione di tutta la Chiesa.

Fin qui, il tipo d'insegnamento che ci si presenta, come già lo affermavamo sopra, è fondamentalmente *dottrinale*, in qualche maniera indirizzato ai fedeli, anche se non necessariamente in maniera straordinaria. Ci domandiamo, allora, esistono altri aspetti di questa missione d'insegnamento non delimitati per ciò che è specificatamente dottrinale? Vale a dire, esistono modi di insegnare non circoscritti alla «cattedra» direttamente?

Per affrontare questo tema, ci è parso opportuno prendere le mosse dal c. 747 §1, dato che è un canone dottrinale che illumina tutta la sezione introduttiva del Libro III del CIC 83, e che ci offre

⁴ In questo senso si potrebbe applicare il c. 333 §2, che, anche se riferito al Vescovo di Roma, tanto più va applicato a tutti i vescovi del Collegio episcopale.

una prospettiva più ampia per il nostro studio. Specialmente ci fermeremo sul verbo «custodire». Si tratta di uno di quei concetti su cui il lettore generalmente passa sopra. Concetti che contengono una lunga storia, e per questo, il loro significato si dà per scontato. Certamente non sembrerebbe essere un verbo che possa offrire elementi interessanti, al di là del significato evidente, che possano giustificare lo sforzo della ricerca. Tuttavia, dopo una lettura del testo abbiamo potuto confermare che contiene una notevole ricchezza di suggerimenti giuridici e teologici.

Nonostante lo possa sembrare, non vogliamo portare avanti uno studio puramente etimologico, bensì cerchiamo di trovare tutta la ricchezza che questo verbo, a nostro parere, contiene. Perciò dovremo andare più in là del significato stesso della parola, per vedere ciò che il testo ci suggerisce. In un primo momento faremo un'analisi esegetica del canone percorrendo la sua storia, confrontando testi, per poi lasciare che i documenti dell'ultimo Sinodo di vescovi celebrato a Roma, ci allarghi l'orizzonte di comprensione del Codice.

1. Analisi del c. 747

Probabilmente per il lettore l'analisi preliminare del presente canone potrebbe risultare ridondante giacché verterà su nozioni già conosciute, le quali, tuttavia, possono perdere la loro ricchezza a causa dell'uso, e pertanto non è male tornare su esse per riprendere il senso più profondo che contengono.

Can. 747 §1. La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede affinché essa stessa, con l'assistenza

dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse più intimamente, annunziasse ed esponesse fedelmente la verità rivelata, ha il dovere e il diritto nativo, anche con l'uso dei propri strumenti di comunicazione sociale, indipendente da qualsiasi umana potestà, di predicare il Vangelo a tutte le genti⁵.

1.1 Soggetto

Dal testo emerge che il soggetto al quale è indirizzato il canone è *la Chiesa*, vale a dire tutto il Popolo di Dio, sacramento dell'intima unione degli uomini fra loro e con Dio (LG 1), che riceve il deposito della fede, l'assistenza dello Spirito Santo, il compito di insegnare. Non invano, LG 12 afferma la infallibilità di tutto il Popolo di Dio quando coincide in una materia di fede e morale. Questa titolarità giuridica del diritto-dovere di annunciare il vangelo, e tutto ciò che comporta, compete a tutti i membri in prima persona, come ci viene detto nei cc. 211, 212 §3 e 216, che determinano il diritto di tutti i fedeli a promuovere e sostenere l'azione apostolica con le

⁵ Can. 747 §1. «Ecclesiae, cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte custodiret, intimius perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi». *Fonti*: c. 1322 CIC17; PIUS Pp. XII, Enc. *Mystici Corporis Christi*, 29 iun. 1943, AAS 35 (1943) 193-248; IOANNES XXIII, All., 11 oct. 1962, AAS 54 (1962) 790; IM 3; LG 24, 25; CD 19; DV 7-10; DH 13; PAULUS Pp. VI, Hom., 7 dec. 1965, AAS 58 (1966) 51-59; PAULUS Pp. VI, Adh. Ap. *Quinque iam anni*, 8 dec. 1970, I, AAS 63 (1971) 98-100; SE Decl., 25 oct. 1974, 4; EN 6-15; RH 19.

proprie iniziative⁶. Il c. 747 §1 ha il suo fondamento in una determinazione di diritto divino positivo in quanto è una missione affidata dallo stesso Cristo a tutti i fedeli⁷.

Prova del senso comunitario del soggetto di questo canone è, da una parte, il titolo del libro III del Codice, che non è più «*De magisterio ecclesiastico*», come nel CIC17 (libro III, parte IV), ma «*De munere Ecclesiae docendi*»⁸; dall'altro, il fatto della succes-

⁶ «[...] è necessario rilevare che esso è sempre precisato e distinto da quello proprio della gerarchia. I fedeli sono chiamati ad attuare la missione della Chiesa "secondo la condizione giuridica propria di ciascuno (c. 204 §1)"»; V. DE PAOLIS, «La disciplina ecclesiale al servizio della comunione», *Monitor Ecclesiasticus* 116 (1989) 38. Si potrebbero aggiungere i cc. 225 §1, 386, 392 §2, 528 §2.

⁷ Cf. V. FAGIOLO, «Il munus docendi: i canoni introduttivi», *Monitor Ecclesiasticus* 112 (1987) 22.

⁸ È vero che il c. 1322 CIC17 già menzionava la Chiesa come soggetto, tuttavia in esso si trovava sotto il titolo «De magisterio ecclesiastico». Se prendiamo in considerazione le fonti del c. 1322 §1, appare chiaro che quando si parlava di Chiesa si voleva intendere (o perlomeno non era del tutto chiaro) la gerarchia e non tutta la Chiesa; cf. P. GASPARRI, *Codex Iuris Canonici*, Romae 1919; IDEM, *Codex Iuris Canonici Fontes*, Roma 1923. Più tardi, nel periodo di riforma del Codice, lo Schema 77 presentò il testo del CIC17, senza nessun cambiamento (cf. PCCICR, *Schema canonum libri III. De Ecclesiae munere docendi*, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, 9), partecipando della stessa ambiguità della sua fonte. Nella sessione della Commissione «De magisterio», del 23.10.1967, fra le prime questioni che si sollevarono, fu quella circa l'opportunità di conservare la Chiesa quale soggetto del canone. Qualcuno suggerì, mettendo in evidenza la mentalità del momento, che siccome c'era il pericolo di identificare il magistero con la Chiesa, sarebbe stato meglio mettere la parola «gerarchia» con la quale si identifica naturalmente; cf. *Communicationes* 19

sione dei canoni, dove giustamente si determinerà il compito di interpretare autenticamente il *depositum fidei*⁹.

È vero che questa missione che la Chiesa riceve, ha una base comune *sacramentale*. Non è meno vero, tuttavia, che questo compito viene esercitato in modi diversi, basati non solo sui sacramenti del battesimo, della confermazione (c. 874) e dell'ordine sacro (c. 1008), ma anche sulle diverse vocazioni (carismi, ministeri, funzioni, ecc.)¹⁰. Pertanto, l'assistenza dello Spirito Santo sarà anche diversa, vale a dire che quando il Papa o il Collegio dei vescovi insegnano le verità di fede da credere non lo fanno nella stessa maniera in cui lo farebbe un vescovo nella sua dio-

(1987) 225. Nella *Relatio* del 1981 non si dice esattamente perché si è cambiato il soggetto del canone, ma, di fatto, nello Schema 1982 la norma appare quale oggi la conosciamo, mettendo la Chiesa come soggetto, risultando più chiaro, riguardo al titolo del libro, che si tratta di tutto il Popolo di Dio. La causa di questo cambiamento, a nostro parere, è stata l'incorporazione del c. 57 §1 del terzo schema della *Lex Ecclesiae Fundamental* (LEF), che coincide esattamente con il testo del CIC83 (cf. nt. 5). Dobbiamo rilevare che già nelle prime discussioni del primo schema della LEF si chiese di chiarire la parola Chiesa, e si rispose che bisognava sempre intenderla come il Popolo di Dio; cf. *Communicationes* 3 (1971) 60. Al riguardo si può vedere inoltre J. I. ARRIETA, «The Active Subject of the Church's Teaching office (canons 747-748)», *Studia canonica* 23 (1989) 243-256.

⁹ Il testo delle diverse versioni della LEF sarà presentato a p. 669. Forse sarebbe stato interessante collocare i canoni che si riferiscono alla partecipazione di tutti i fedeli nel *munus docendi*, in questa sezione, come di fatto si prevedeva nella LEF.

¹⁰ Vedere lo svolgimento che sarà presentato nel paragrafo 2.2.2.

cesi, o un teologo nei suoi studi, un religioso con la testimonianza della sua vita e apostolato, o un catechista nelle sue lezioni. Tutti sono assistiti dallo Spirito Santo, ma ciascuno alla sua maniera.

Quest'assistenza ci dice, d'altra parte, che tutto l'annuncio della Buona Nuova – con tutte le attività che la proclamazione del Vangelo comporta, come la custodia, l'approfondimento, ecc. – è un fatto soprannaturale, vale a dire, un fatto di grazia che trasmette un'azione divina e la realizza¹¹. Pertanto l'ordinamento giuridico salvaguarda quest'azione facendosi strumento di quella grazia¹², facendosi diritto spirituale¹³. In questa maniera, riguardo all'esercizio del *munus docendi* non si potrà non tenere conto di ciò che si diceva prima: la diversa assistenza dello Spirito Santo, secondo il compito assegnato a ciascuno, che come tale ha una base sacramentale o carismatica¹⁴.

¹¹ L'assistenza, nel contesto del canone, è direttamente rivolta a guidare le quattro azioni che vi si elencano: custodire, approfondire, annunciare ed esporre.

¹² Cf. V. FAGIOLO, «Il munus docendi: I canoni introduttivi» (cf. nt. 7), 29.

¹³ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Roma 2000³, 34. In questo senso, trattandosi di un ordinamento spirituale, si trova soggetto all'azione dello Spirito. Pertanto, come si dirà più avanti (vedi. pp. 654-655), se l'ordinamento si ritenesse compiuto significherebbe ritornare al senso giudaico della legge, mentre l'ordinamento che accetta questa visione spirituale può permettersi un'attualizzazione per accogliere le novità dello Spirito.

¹⁴ Questo argomento, pur sembrando chiaro, mostra la sua complessità quando gli autori cercano di dare un contenuto al verbo *custodire*, perché negli esempi ci sembra chiaro che si concepisce la gerarchia in atteggiamento di vigilanza preven-

1.2 Oggetto

Il soggetto-Chiesa, il Popolo di Dio, riceve da Cristo Nostro Signore il deposito della fede, che nella nostra analisi è l'oggetto del canone che stiamo analizzando. Il c. 750 §1 ci dà una descrizione di ciò che questo deposito è: « [...] tutte quelle cose che sono contenute nella Parola di Dio scritta o tramandata [...] divinamente rivelate»¹⁵. Nella sua rivelazione Dio ha voluto manifestare se stesso e la sua volontà di salvezza degli uomini (contenuto e fine della rivelazione), per farli partecipi dei beni divini (DV 6).

Essa si è realizzata *nella storia*, cosa che ha vari significati: a) La storia quale *scenario* della rivelazione, che succede in uno spazio e in un tempo determinati, e che si colora di nomi concreti. Un dato importante, in questo senso, è che la sottomissione spazio-temporale appartiene costitutivamente alla dinamica della rivelazione, vale a dire, che questa non si presenta come un assoluto temporale ma gradualmente, in un processo verso il suo punto più elevato. Alla stessa maniera prepara il popolo destinatario di detta rivelazione. b) In un secondo senso, la storia è inoltre *oggetto e contenuto* della rivela-

tiva o punitiva. Un esempio di come alcuni intendono questo tema è l'articolo di Castillo-Lara, che volendo illustrare il senso del custodire, solamente trova esempi direttamente relazionati ad azioni del magistero autentico della Chiesa; cf. R. CASTILLO-LARA, «Le livre III du CIC de 1983. Histoire et principes», *L'année canonique* 31 (1988) 49 e 53.

¹⁵ È interessante l'affermazione: «In particolare va rilevato che la funzione magisteriale della Chiesa si fonda sull'esistenza di un deposito della fede». V. DE PAOLIS, «La disciplina ecclesiale» (cf. nt. 6), 36.

zione, in quanto si incorporano al contenuto rivelato nomi, persone, che fanno parte di tale rivelazione (p.es. il credo cita Ponzio Pilato). c) In terzo luogo, i fatti sono *rivelatori*, in quanto essi stessi hanno un contenuto intellettuale¹⁶.

Nella storia, la rivelazione si realizza attraverso fatti (potremmo dire gesti) e parole, tanto uniti tra loro, che i gesti manifestano e approfondiscono il messaggio divino, e le parole proclamano il *mistero* che si manifesta nei fatti (DV 2)¹⁷. I fatti, nella vita ordinaria, soffrono di un'*ambiguità*: non sempre rimane chiaro il senso del fatto che contempliamo la sua motivazione¹⁸. Detta ambiguità per se stessa non rappresenta nessun problema se non fosse per-

¹⁶ Cf. A. ALONSO SCHÖEKL, «Carácter histórico de la revelación» in A. SCHÖEKL – A. ARTOLA (ed.) *La palabra de Dios en la historia de los hombres*. Comentario temático a la Constitución «Dei Verbum» del Concilio Vaticano II sobre la divina Revelación, Bilbao 1991, 183-186.

¹⁷ «La revelación manifiesta y explica la salvación, y es parte de ella; y la salvación como unidad es primariamente un plan que se realiza en el tiempo, y su realización es historia salvadora. Por eso la revelación tiene por objeto, por artículos, hechos más bien que ideas o teorías. Es verdad porque manifiesta y hace entender; es doctrina porque enseña: su tema primario son los hechos con su sentido»; A. ALONSO SCHÖEKL, «Carácter histórico de la revelación» (cf. nt. 16), 185.

¹⁸ «No faltan, sin embargo, observadores agudos que puedan llegar a descubrir su estructura, su mensaje. A pesar de esa ambigüedad, podemos afirmar que los hechos gozan de una *densidad* o espesor, es decir, nos hacen percibir un sentido escondido (total o parcialmente), que puede tener varias direcciones, por lo cual podemos afirmar otra característica, es decir, la *unicidad* de cada hecho, su irrenunciable singularidad»; A. ALONSO SCHÖEKL, «Carácter histórico de la revelación» (cf. nt. 16), 185.

ché esiste uno spettatore che è *chiamato* a decifrare quel senso e agire di conseguenza¹⁹; pertanto il fatto può essere considerato come bisognoso di una spiegazione del suo senso, ed è qui dove sorge la parola²⁰.

La rivelazione come tale raggiunge la sua massima espressione con Cristo, Verbo di Dio incarnato (DV 4)²¹. La sua incarnazione è la manifestazione

¹⁹ Cf. A. ALONSO SCHÖEKEL «Carácter histórico de la revelación» (cf. nt. 17), 197-199.

²⁰ La Parola – seguendo l'autore che ci guida in questo sviluppo – in relazione all'evento può svolgere diverse funzioni. Prima dell'evento: a) come *annuncio* o *profezia*: la parola, quando si compie, si trasforma in un evento con significato esplicito; b) come *mandato*: si esplicita come compiuta, come comandata; acquisisce il suo senso dall'ordine ricevuto; c) come *esortazione*, la parola, sotto forma di minaccia o di promessa, esplica il senso dell'azione che pretende raggiungere. Dopo l'evento: a) la Parola lo *proclama* alla luce della fede, e appare come una prima risposta alla *chiamata* che l'evento ha realizzato; questa Parola può trasformarsi in professione di fede, in formule articolate; b) la maniera di esprimere l'evento accaduto è la *narrazione*, dove il narratore seleziona i fatti che desidera esporre, dando così un'interpretazione dell'evento all'ascoltatore; c) dalla narrazione sorge la *spiegazione*, che cerca di essere appresa dall'altro, esponendola didatticamente. È un'attività che cerca di interrogarsi per comprendere; cf. A. ALONSO SCHÖEKEL, «Carácter histórico de la revelación » (cf. nt. 16), 200-202.

²¹ Questo tema è stato ripreso recentemente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Dichiarazione *Dominus Iesus* sull'unicità e sull'universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, del 6 agosto 2000 (AAS 92 [2000] 742-765), affermando contro una mentalità relativista il carattere definitivo e completo della rivelazione di Gesù Cristo (nn. 5, 6 e 14), prendendo come fonte i testi di DV 2 e 4, già menzionati, e il numero 5 dell'Enciclica *Redemptoris Missio*, di

più evidente della volontà divina salvifica dell'umanità. A sua volta, Cristo, per mezzo delle sue parole e dei suoi fatti, rivela quella stessa volontà mettendola in pratica²². Pertanto, la rivelazione ci offre la salvezza come contenuto, come tema, ma anche operando ciò che trasmette²³.

Questa manifestazione in Cristo è primordiale, tanto che non potrà se non essere il centro di tutto l'insegnamento della Chiesa, come ce lo ricorda il c. 760²⁴.

Giovanni Paolo II (AAS 83 [1991] 249-340), che dice: «In questa Parola definitiva della sua rivelazione, Dio si è fatto conoscere nel modo più pieno: egli ha detto all'umanità chi è. E questa autorivelazione definitiva di Dio è il motivo fondamentale per il quale la Chiesa è per sua natura missionaria. Essa non può non proclamare il Vangelo, cioè la pienezza della verità che Dio ci ha fatto conoscere intorno a se stesso» (EV 12/561).

²² «[...] la Rivelazione, più che un insieme di dottrine provenienti da Dio, è l'avvenimento della sua incarnazione, dal quale tutto dipende; da questo evento scaturiscono le verità riguardanti la nostra salvezza e da esso la disciplina morale necessaria per raggiungerla, nonché la legge costitutiva dell'essere e dell'operare della Chiesa»; V. FAGIOLO, «Il munus docendi: I canoni introduttivi» (cf. nt. 7), 26.

²³ Cf. A. ALONSO SCHÖEKEL, «Unidad y composición», in A. SCHÖEKEL – A. ARTOLA (ed.) *La palabra de Dios* (cf. nt. 16), 180. Nello stesso senso U. Betti sostiene: «La Rivelazione non è una parte dell'economia della salvezza, non è un'aggiunta alla volontà salvifica di Dio; ma è la sua attuazione e manifestazione, e quindi s'identifica e coincide con essa sia nella finalità che nella durata. È, al pari di essa, irrevocabile; una volta fatta, è destinata a rimanere per sempre»; «La trasmissione della divina Rivelazione», in *La Costituzione dogmatica sulla divina Rivelazione*, Leuman-Torino 1967, 219.

²⁴ Cf. V. FAGIOLO, «Il munus docendi: I canoni introduttivi» (cf. nt. 7), 27.

Come detto, la rivelazione arriva al suo punto più alto con Cristo e si completa con la morte dell'ultimo degli apostoli, vale a dire, che, in quanto contenuto, la Rivelazione è già completata, ma in quanto comprensione ancora non lo è (DV 4). Come tale, inizia ad essere *trasmessa* da coloro che hanno succeduto alla primitiva comunità. Pertanto il recepimento e la trasmissione della rivelazione non è un fatto individuale, bensì investe tutta una comunità, la storia, i popoli e le culture. Lo Spirito Santo opera in e attraverso la Chiesa, gli avvenimenti storici, letti alla luce della fede, suscitando carismi, risposte, ecc., che getteranno una luce nuova sulla Parola scritta, ed esigeranno da questa una luce per leggere le realtà storiche: fatti e realtà che ancora non sono stati elaborati dottrinalmente²⁵.

Di nuovo riguardo all'*oggetto* della tradizione dobbiamo domandarci che cos'è che ci viene trasmesso. DV 8 afferma: «[...] così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che ella è, tutto ciò che ella crede». Ciò che si trasmette è qualcosa di vivo, si trasmette la vita della Chiesa come indissolubilmente unita a Cristo, la quale cresce, si adatta ad ogni tempo²⁶. Proprio perché la Chiesa è un corpo vivo, trasmette vita, e questa, quando viene trasmessa, permette che la Chiesa sia un corpo vivo, ciò significa che la vita si conserva trasmetten-

²⁵ Cf. A. ALONSO SCHÖEKEL, «El dinamismo de la tradición», in A. SCHÖEKEL – A. ARTOLA (ed.) *La palabra de Dios*, (cf. nt. 17), 259.

²⁶ Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 4; GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ut unum sint*, 11, AAS 87 (1995) 921-982; *Dominus Iesus*, 16 (cf. nt. 21).

dosi²⁷. «Gli apostoli trasmettendo ciò che avevano ricevuto o appreso da Dio, non solamente comunicano dottrina, ma anche tutti i beni spirituali»²⁸. In quanto vita si distingue da tutto il sistema dottrinale, che cercherà di esprimerla senza mai esaurirla.

La Chiesa tutta dovrà trasmettere l'*intera* rivelazione, cosa che supporrà trasmettere non solo la *Parola* scritta, ma anche la *vita*, l'azione dello Spirito nella storia²⁹, perché la Tradizione esprime la fedeltà della Chiesa allo Spirito³⁰, che le permette di adattarsi

²⁷ «El acto de transmitir es esencial a la vida de la Iglesia, actualiza la bendición que la hace crecer y multiplicarse; por ese acto la Iglesia se continúa a sí misma en la historia, maternalmente. Su condición materna le exige ese acto de transmitir la propia vida, que es la vida de Cristo»; A. ALONSO SCHÖEKEL, «El dinamismo de la tradición» (cf. nt. 25), 254.

²⁸ «Los apóstoles transmitiendo lo que habían recibido o aprendido de Dios, no sólo comunican doctrina, sino además todos los bienes espirituales». Quest'affermazione del Relatore dello schema quarto del n. 7 della DV, appare in A. ALONSO SCHÖEKEL, «El dinamismo de la tradición» (cf. nt. 25), 256.

²⁹ Qui dobbiamo tenere in considerazione quanto detto sull'assistenza dello Spirito Santo (cf. pp. 647-648). «El hecho de una transmisión de una doctrina, a través de la *no formulación explícita* de la vida podría provocar cierta inquietud, pero no podemos dejar de lado el que la integridad de la *doctrina* está asegurada por el "carisma que posee la Iglesia para continuarse a sí misma"»; A. ALONSO SCHÖEKEL, «El dinamismo de la tradición» (cf. nt. 25), 258.

³⁰ «La transmisión de la revelación en la comunidad creyente está caracterizada por esa tensión (cambio-conservación), que acertadamente se ha denominado *asintótica*, a saber, la ley de fidelidad al pasado para responder más conscientemente al imperativo del presente y abrirse a las exigencias del futuro sin traicionar el pasado»; A. ANTÓN, «La comunidad creyente portadora de la revelación», in A. SCHÖEKEL – A. ARTOLA (ed.) *La Palabra de Dios* (cf. nt. 16), 288.

alle nuove esigenze dei tempi, assumendo forme nuove nella sua continuità storica³¹. La religione fondata sul «Libro» (leggi e interpretazioni della tradizione), ha lasciato il posto al Signore Risuscitato e vivente nella Chiesa che è il suo corpo. È lo Spirito che guida la Chiesa spiegando la ricchezza della Scrittura e della Tradizione; pertanto, sarà in riferimento a quello Spirito che in essa abita, il fondamento della sua autorità in materia di fede e morale³².

1.3 *I mezzi di trasmissione*

L'ultima affermazione ci porta a domandarci come si trasmetta l'*intera* rivelazione. Il Concilio ci dà la risposta «con *eventi* e *parole* intimamente connessi» (DV 2), o più precisamente «nella sua *dottrina*, nella sua *vita* e nel suo *culto*» (DV 8).

³¹ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa* (cf. nt. 13), 34. È interessante ciò che lo stesso autore precisa: «Rispetto alla tradizione giudaica l'avvento di Cristo porta una novità intrinseca nella natura stessa della tradizione. Nel giudaismo per tradizione s'intendeva la trasmissione senza interruzione dell'interpretazione della Torah e l'autorità dello scriba si basava sull'autorità degli antichi, invece Gesù è il compimento della Torah e insegna con autorità propria (Mt 5, 17; Rom 10, 4; Mc 1, 22). Quindi, mentre per il giudaismo la tradizione consiste nella ripetizione del passato fino alla restaurazione totale di esso, per la Chiesa la Tradizione si basa sul fatto che, in forza della risurrezione di Cristo, lo Spirito è venuto a lei, così che i fatti dai quali è costituita la Tradizione lungo la sua storia non sono semplicemente la ripetizione formale dello stesso che è sempre stato fatto, ma una vera azione dello Spirito presente nella Chiesa»; *ibidem*, 33.

³² Cf. C. PERROT, «La nouveauté de la tradition chrétienne», *L'anne canonique* 13 (1979) 21-22.

Così come possiamo affermare che la Parola porta un *messaggio* di vita (Cristo), alla stessa maniera la vita, per la sua natura di *gesto*, nella sua ambigua ricchezza significativa, evoca in sé una parola, la reclama perché spieghi la vita. Come la Parola cerca di *diventare* vita, nell'obbedienza al mandato, nella realizzazione del consiglio, così la vita si *trasforma* nella Parola che è proclamata (la Chiesa contempla la realtà e la esprime in un concetto che spieghi il suo essere). In questa maniera la Parola *realizza* la vita nell'atto di culto, e il culto *conferma* e *spiega* la Parola nel suo stesso gesto³³.

A sua volta, la rivelazione come vita-parola viene trasmessa attraverso le tre dimensioni della missione di Cristo: l'insegnamento, la liturgia e la vita della comunità, vale a dire, come un «corpo d'insegnamenti, di norme, di comportamenti pratici, di strutture ministeriali»³⁴. Anche su quest'argomento ritorneremo più in là. È importante rilevare come ci diventa più evidente, più comprensibile, parlare della trasmissione attraverso l'insegnamento e il culto, che attraverso la dimensione «esistenziale» della comunità. Quest'ultima espressione che erroneamente potrebbe essere identificata con il compito di governo, comprende in realtà tutta la vita della comunità nella quale si inserisce. Questo è il senso con il quale si possono comprendere i termini *testimonianza* o *carità*, che appaiono nel CIC, facendo riferimento alla quotidianità della vita di fede (pietà, apostolato e vita), nella quale siamo chiamati a «leggere e proclamare» la fede ricevuta.

³³ Cf. A. ALONSO SCHÖEKEL, «El dinamismo de la tradición» (cf. nt. 25), 260-262.

³⁴ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa* (cf. nt. 13), 36.

ta³⁵. All'interno di questa vita cristiana dobbiamo contemplare quelle azioni dei pastori della Chiesa orientate a guidare il Popolo di Dio, e a considerarle come modo concreto di trasmettere la fede, nella sua triplice dimensione della sua custodia, approfondimento e proclamazione (annunciano, spiegano e realizzano mistero).

1.4 *Le azioni della trasmissione: custodire, approfondire, trasmettere*

Penso che può arricchire questa riflessione verificare nelle fonti del canone, quali siano i precedenti di esso³⁶. Il c. 747 che stiamo commentando, ricono-

³⁵ Cf. *Testimonianza*: curiosamente, all'infuori dei casi nei quali si parla di testimonianza come mezzo di prova o d'informazione, nei cc. 241 §3; 269 §2; 535 §3; 645 §1; 645 §§2, 3; in quasi tutti gli altri si parla della testimonianza legata alla vita e come modo di apostolato dei laici, nei cc. 225 §1; 787 §1, 804 §2; 944, e dei religiosi, nei cc. 607 §3; 640, 669 §1; 673; 669 §1; 673; 713 §§2, 3; 758; mai in relazione alla vita dei presbiteri e dei vescovi, per i quali si utilizza il termine santità. *Carità*: nei cc. 114 §1; 215; 222 §1; 282 §1; 298 §1; 683 §1; 785 §1; 1254 §2; 1271 e 1285, si riferisce alle opere di carità, e nei cc. 206 §1, 245 §§1 e 2; 246 §1; 384 §4; 387; 529 §1; 573 §1; 602; 607 §1; 628 §3 quale sinonimo di sincerità; poi nei cc. 631 §1; 640; 686 §3 come equità; nei cc. 702 §2; 710; 713 §3; 731 §1; 788 §3; 839 §1, 1148 §3; 1152 §1, come misericordia e in riferimento alla virtù interiore che deve animare atti concreti vedere c. 1249. Cf. X. OCHOA, *Index Verborum ac locutionum Codicis Iuris Canonici*, Roma 1983, 440-441 (testimonianza), 51 (carità).

³⁶ È vero che si citano altre fonti (cf. nt. 5) ma l'unica di esse che offre qualche interesse per il tema della nostra riflessione è il discorso di Giovanni XXIII dell'11.10.62, nel quale il Papa afferma: «Quod concilii maxime interest, hoc est, ut sacrum christianae doctrinae depositum efficacior ratione custodiatur atque proponatur».

sce come prima fonte il c. 1322 §1 del CIC 17, che stabilisce: «Cristo Signore ha affidato il deposito della fede alla Chiesa, perché essa, assistita dallo Spirito Santo, *conservasse* religiosamente la dottrina rivelata e la *esponesse* fedelmente»³⁷. Come si può osservare, si mette al primo posto l'aspetto della custodia, e in secondo quello dell'annuncio³⁸. È interessante notare che fra i commentatori classici

³⁷ CIC 17 Can. 1322 §1. «Christus Dominus fidei depositum Ecclesiae concredidit, ut ipsa, Spiritu Sancto iugiter assistente, doctrinam revelatam sancte custodiret et fideliter exponeret». Fonti: C 6, C. XXV, q. I; Conc. Vat. I, sess. III, c. II, *de revelatione*; c. IV, *de fide et ratione*; *de fide et ratione*, can. 2; sess. IV, c. IV, *de Romani Pontificis infallibili magisterio*; Pius IV const. *Iniunctum nobis*, 13 nov. 1564, Professio fidei Trident.; Gregorius XIII, const. *Sanctissimus*, a. 1575, Professio fidei Graecis praescr.; Pius VI, const. *Auctorem fidei*, 28 aug. 1794, prop. I, 85, Synodi Pistorien., damn.; Gregorius XVI, ep. encycl. *Mirari vos*, 15 aug. 1832; ep. encycl. *Commissum divinitus*, 17 maii 1835; Pius IX, ep. encycl. *Qui pluribus*, 9 nov. 1846; ep. encycl. *Nostis et Nobiscum*, 8 dec. 1849; ep. *Tuas libenter*, 21 dec. 1863; ep. *Quum non sine*, 14 iul. 1864; ep. *Inter gravissimas*, 28 oct. 1870; ep. encycl. *Vix dum a Nobis*, 7 mart. 1874; Leo XIII, ep. *Officio sanctissimo*, 22 dec. 1887; litt. encycl. *Libertas*, 20 iun 1888; litt. encycl. *Sapientiae*, 10 ian. 1890; litt. encycl. *Providentissimus Deus*, 18 nov. 1893; ep. Encycl. *Satis cognitum*, 29 iun. 1896; ep. *Testem*, 22 ian. 1893; S.C.S. Off., litt. 8 nov. 1865; decr. *Lamentabili*, 4 iul. 1907, prop. 2-6, 22, 31, 59-62, damn. P. GASPARRI, *Fontes* (cf. nt. 8), c. 1322 §1, nota 3.

³⁸ La Parola *custodire*, in tutte le sue varianti, è utilizzata 19 volte nel Codice. Nella maggior parte delle volte si intende un'azione destinata ad evitare che qualcosa venga rovinata, si perda, che non le si dia il dovuto rispetto, ecc., o nel senso che una persona ha l'obbligo di custodire qualcosa; cf. X. OCHOA, *Index Verborum* (cf. nt. 35), 108.

del CIC17 consultati³⁹, non esiste un approfondimento sul significato di questi verbi, cosa che ci fa supporre che non presentava nessuna difficoltà il senso di azione preventiva e magisteriale di entrambi i verbi.

Fra le fonti del Concilio Vaticano II, in primo luogo, seguendo un criterio cronologico, si trova la Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium* sulla Chiesa. Due sono i riferimenti all'argomento, il primo all'interno dello sviluppo del Popolo di Dio (Capitolo II), mentre il secondo all'interno della presentazione della Costituzione Gerarchica della Chiesa (Capitolo III).

Vediamo il contenuto. In relazione a tutto il Popolo di Dio, il profetismo è espresso in tre azioni concrete: a) la *testimonianza della fede*, sia attraverso le parole, sia mediante una vita santa; b) il *sensus fidei*, per il quale tutti partecipano dell'infallibilità della Chiesa⁴⁰: questo sentimento soprannaturale della fede «sorge da una vita di fede e amore e porta all'applicazione ogni volta con più profondità della Parola di Dio nelle situazioni e nelle circostanze della vita»⁴¹; c) i *carismi*: doni (non necessariamente

³⁹ Cf. A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, Bruxelles 1934; F.X. WERNZ, *Ius canonicum*, Roma 1935; E. REGATILLO, *Institutiones Iuris Canonici*, Santander 1942.

⁴⁰ «[...] La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo [...] non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo [...]»; LG 12.

⁴¹ «[...] surge de una vida de fe y amor y lleva a la aplicación cada vez en mayor profundidad de la Palabra de Dios en las situaciones y en las circunstancias de la vida»; T. FERNÁNDEZ

straordinari) dello Spirito Santo, che distribuisce ai fedeli d'ogni condizione per il rinnovamento e la più ampia edificazione della Chiesa (LG 12).

In relazione al magistero si parla direttamente della funzione di insegnare (LG 25), intesa come servizio, in compimento diretto del mandato del Signore (LG 24). Ci interessa fundamentalmente l'ultimo paragrafo di LG 25. Il magistero si attiene al contenuto della Tradizione e della Scrittura, pertanto non aggiunge niente di suo, bensì opera in piena consonanza con questi. Il suo compito è: a) *trasmettere* integralmente per mezzo della legittima successione dei vescovi; b) *conservare* religiosamente nella Chiesa grazie allo Spirito della verità; c) *esplorare* convenientemente; d) *annunciare* fedelmente con mezzi adatti.

Una seconda fonte conciliare si trova in DV 10⁴². Penso che per comprendere le «azioni» della trasmissione, come ho voluto intitolare questo para-

CONDE, *La misión profética de los laicos del Concilio Vaticano II a nuestros días. El laico, «signo profético de la Iglesia y del mundo»*, Tesi Gregoriana / Serie Diritto canonico 50, Roma 2001, 25. Aggiunge più avanti: «El sentido de la fe lleva, por tanto, a releer de manera creyente la propia vida, reconociendo la historia de la salvación que Dios ha trazado y continúa trazando con cada hombre y con todo su pueblo, que es la Iglesia»; *ibidem*, 26.

⁴² Sembra importante ricordare come vari schemi che furono discussi nel Concilio riflettevano un'ecclesiologia che potremmo chiamare «antiquata». In relazione al presente documento, la Commissione Teologica, una volta preparato lo schema «*de deposito fidei pure custodiendo*» e presentato alla Commissione Centrale, fin dall'inizio afferma che non si può adempiere la missione di insegnare, santificare e governare, se non si custodisce intatto il deposito della fede; cf. AS II/II, 279.

grafo, ci possa essere utile analizzare alcuni aspetti del numero in questione, o confrontarlo con il testo del canone. Il testo del Concilio inizia:

La sacra tradizione e la sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa; nell'adesione ad esso tutto il popolo santo, unito ai suoi Pastori, persevera assiduamente nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle orazioni (cfr. At 2,42 gr.), in modo che, nel ritenere, praticare e professare la fede trasmessa, si stabilisca tra pastori e fedeli una singolare unità di spirito⁴³.

Nel primo paragrafo, il testo conciliare si rivolge a tutti i fedeli⁴⁴. È la comunità dei credenti che riceve la *rivelazione*. Per il suo intrinseco dinamismo, il Popolo di Dio nasce a partire e intorno all'esperienza del Dio che si rivela nella storia determinandola. Nucleo fondamentale di questa rivelazione è la volontà salvifica divina. Ed è proprio quella volontà che si fa presente nelle clausole dell'Alleanza (dell'antica e della nuova), che suppone l'al-

L'azione di custodia, in questo contesto, appariva essere considerata il compito principale per i membri della Commissione Teologica che analizzò i voti degli organi di consultazione.

⁴³ «Sacra Traditio et Sacra Scriptura unum verbi Dei sacrum depositum constituunt Ecclesiae commissum, cui inhaerens tota plebs sancta Pastoribus suis adunata in doctrina Apostolorum et communione, fractione panis et orationibus iugiter perseverat (cf. Act. 2, 42 gr.), ita ut in tradita fide tenenda, exercenda profitendaque singularis fiat Antistitum et fidelium conspiratio».

⁴⁴ Questo primo paragrafo in realtà fu modificato nel secondo schema della Costituzione, giacché nel primo il soggetto era direttamente il magistero, mentre nel secondo appare la distinzione tra il profetismo della comunità e quello del magistero; cf. AS III/III, 784.

terità del destinatario, del Popolo eletto. Può succedere che il «ricevente» sia un individuo. Tuttavia, questi non la riceve come soggetto isolato nella sua individualità, ma in quanto appartenente ad un popolo⁴⁵. Senza questo stesso Popolo eletto, senza questi destinatari, non sarebbe stata fattibile la rivelazione. Ciò significa che è il destinatario a dare l'«ancoraggio» storico alla rivelazione: «Il binomio *rivelazione e comunità credente* si radica nella costituzione ed esistenza stesse di entrambe le realtà»⁴⁶, vale a dire, che non può esserci rivelazione senza Popolo credente, né questo senza la rivelazione.

Al momento della *rivelazione* si aggiunge quello della *tradizione*, nel quale è direttamente implicata la Chiesa, che in *continuità* con il popolo d'Israele, nasce ricevendo i termini della nuova Alleanza. A tutto il popolo è affidata la missione di *conservare, esercitare e professare* la fede. Queste *azioni* della trasmissione si realizzano nella cornice della *frazione del pane* e della *preghiera*. Tutti collaborano nell'unica trasmissione. Questa è, pertanto, la *missione* della comunità dei credenti⁴⁷, e dato che non esiste tradizione senza trasmissione, costituisce anche il senso della sua esistenza. Questa missione non è secondaria rispetto a quella del magistero, che benché diversa e specifica, è in intima comunica-

⁴⁵ Cf. A. ANTÓN, «La comunidad creyente» (cf. nt. 30), 292.

⁴⁶ Traduzione nostra. «El binomio *revelación y comunidad creyente* radica en la constitución y existencia mismas de ambas realidades»; A. ANTÓN, «La comunidad creyente» (cf. nt. 30), 287.

⁴⁷ Cf. A. ANTÓN, «La comunidad creyente» (cf. nt. 30), 289.

zione con essa.

Il secondo paragrafo di DV 10 afferma:

L'ufficio poi d'interpretare autenticamente la parola di Dio, scritta o trasmessa, è affidato al solo magistero vivo della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel nome di Gesù Cristo. Il quale magistero però non è superiore alla parola di Dio ma la serve, insegnando soltanto ciò che è stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto ciò che propone a credere come rivelato da Dio⁴⁸.

Alla missione affidata a tutta la comunità credente si aggiunge quella affidata al *magistero* della Chiesa, di interpretare autenticamente la Parola scritta e trasmessa, nel nome di Cristo. Il magistero nella sua missione di custode della tradizione apostolica, è testimone e allo stesso tempo servo, in quanto non può se non insegnare ciò che lì è contenuto. Il che è sottolineato dall'allusione «ascoltare piamente»⁴⁹.

In questo caso le azioni che deve compiere sono ascoltare piamente, custodire santamente ed esporre fedelmente. Queste tre azioni comportano il modo

⁴⁸ «Munus autem authentice interpretandi verbum Dei scriptum vel traditum soli vivo Ecclesiae Magisterio conceditur, cuius auctoritas in nomine Iesu Christi exercetur. Quod quidem Magisterium non supra verbum Dei est, sed eidem ministrat, docens nonnisi quod traditum est, quatenus illud, ex divino mandato et Spiritu sancto assistente, pie audit, sancte custodit et fideliter exponit, ac ea omnia ex hoc uno fidei deposito haurit quae tamquam divinitus revelata credenda proponit».

⁴⁹ Cf. A. NAVARRO LECANDA, «*Evangelii traditio*». *Tradición como Evangelización a la luz de Dei Verbum I-II*, Victoria – Gasteiz 1997, II, 859.

di *servire* la Parola del magistero autentico, perché la volontà salvifica di Dio si faccia presente universalmente. Missione che non può prescindere dalla dinamica stessa della rivelazione che ci è offerta per mezzo di eventi e parole. Il messaggio di salvezza non arriverà ad essere veramente salvifico se non si trasmettono anche i beni spirituali, vale a dire, la vita stessa della comunità credente che si nutre della rivelazione. Se venisse a mancare l'aspetto esistenziale, la trasmissione rimarrebbe una pura comunicazione di idee. Per questo la costituzione mette al primo posto la figura del magistero come ascoltatore della Parola, quella scritta e quella che si ha nella manifestazione attuale dello Spirito nella comunità, e come colui che, con la sua vita e le sue istituzioni, la mette in pratica (i.e. la guida e il culto). Anche se la trasmissione è la finalità di queste azioni e pertanto la Parola sembrerebbe averne la prerogativa, non per questo non afferma l'essenzialità dell'atteggiamento credente che si deve verificare in colui che trasmette, perché è in questo atteggiamento dove inizia la fedeltà della quale è garanzia.

Il magistero, allora, si colloca in atteggiamento di *servizio* della Parola, che è chiamato a custodire insieme al suo Popolo, il quale partecipa della stessa missione in maniera diversa. Questo collocare i due poli della comunità in comunione, mette in discussione l'opposizione tra la Chiesa che insegna e quella che dà l'assenso. La comunità dei credenti è la destinataria della rivelazione, e all'interno di essa il magistero svolge il suo servizio interpretandola nella sua concretizzazione intellettuale ed esistenziale. Pertanto si può affermare che esiste una specie di *vaso comunicante* fra i due poli, nel quale magi-

stero e comunità insegnano e apprendono⁵⁰. In questa maniera si stabilisce un *movimento circolare*, nel quale, il magistero insegna con autorità ciò che ha ricevuto nel seno del Popolo di Dio (in virtù dello stesso *sensus fidei*), meditando sulla Parola scritta e vissuta (ascoltando piamente), e, una volta determinato il contenuto della Parola, deve esso stesso collocarsi in atteggiamento di sottomissione e obbedienza⁵¹. Il fatto della partecipazione del *sensus fidei*, in atteggiamento di servizio della Parola, è inoltre, una garanzia per tutto il Popolo di Dio, giacché non si tratta di un magistero isolato che crea dei dogmi, fissa le verità, ma di uno che «parla» di ciò che «ascolta» nel seno della comunità. Questo è la garanzia che la vita, le verità, le espressioni di culto, ecc., si trovano all'interno della tradizione viva della Chiesa⁵².

⁵⁰ Cf. A. ANTÓN, «La comunidad creyente» (cf. nt. 30), 291-292. Più avanti aggiunge: «El primer peligro se manifiesta en una tendencia en el campo teórico e más aún en el campo práctico, a *monopolizar* a favor de los ministros sagrados esta misión de transmitir la Palabra revelada que es propia de toda la comunidad creyente, separándolos del seno de la comunidad eclesial y colocándolos sobre ella, como si sirvieran el pan de la Palabra de Dios *desde fuera* [...] Estos ministros [...] son ante todo miembros de la comunidad de creyentes y, por lo tanto, ejercen su misión *desde dentro*, participan de la fe e de los carismas de toda la totalidad de los fieles»; *ibidem*, 306.

⁵¹ Cf. A. NAVARRO LECANDA, «*Evangelii traditio*» (cf. nt. 49), II, 862-863. Nello stesso senso U. BETTI, *La dottrina del Concilio vaticano II sulla trasmissione della Rivelazione*, Roma 1985, 280.

⁵² Non solo per averlo «udito» all'interno della comunità, ma, inoltre, per una speciale assistenza dello Spirito Santo.

Comparando le fonti consultate, si può vedere con maggiore chiarezza, che entrambe le costituzioni (*Dei Verbum* e *Lumen Gentium*), sono intimamente collegate. Essendo la seconda un precedente cronologico della prima, si esprime in maniera più giuridica, giacché considera gli elementi strutturali della comunità attraverso i quali si esprime ciò che poi confermerà il documento sulla rivelazione.

Un altro punto lo costituisce il riconoscimento del Popolo di Dio come soggetto della *funzione profetica* di Cristo. Il valore della comunità come luogo teologico dove la tradizione si rende viva e storica. Nel quadro comparativo che segue si possono vedere le differenze e le similitudini:

CIC17 - c. 1322 §1	<i>Lumen Gentium</i> 25	<i>Dei Verbum</i> 10	CIC83 - c. 747 §1
1. sancte <i>custodiret</i>	2. atque praelucente Spiritu Veritatis in Ecclesia sancte <i>servatur...</i>	2. sancta <i>custodit</i>	1. sancta <i>custodiret,</i>
	3. Ad quam rite in- dagandam	1. pie <i>auditur</i>	2. intimius <i>perscrutaretur</i>
	1. per legitimam Episcoporum successionem [...] cura integre <i>transmittitur</i>		
2. fideliter <i>exponeret</i> ⁵³	4. et fideliter <i>exponitur</i>	3. fideliter <i>exponit</i> ⁵⁵	3. fideliter <i>exponeret</i>
	5. apte <i>enuntiandam</i> ⁵⁴		

⁵³ Di questi due verbi il primo (*custodire*), in genere utilizzato da solo, è quello che più frequentemente ricorre in relazione alla funzione del magistero, anche se del secondo (*exponere*) in altre frasi si trovino vari sinonimi. Insieme all'avverbio «sancte» si trova in Gregorius XVI, Lett. enc. *Miravi vos*, del 15 agosto 1852; cf. P. GASPARRI, *Fontes* (cf. nt. 8), II, 746; la lista completa delle fonti si può trovare nella nt. 37. Si

Ciò che sembrerebbe più importante è l'ordine con il quale appaiono detti verbi, che rende evidente la maggiore o minore importanza data a ciascuno (li abbiamo segnalati con i numeri iniziali). Mentre nel CIC17, l'azione, riguardo alla tradizione, inizia con la custodia e poi la trasmissione, nella *Lumen Gentium* si enfatizza soprattutto la trasmissione (credo che questo confermi l'accento posto dal documento sulla struttura della Chiesa), collocando due verbi (*trasmettere* e *annunciare*) con identico senso, al principio e alla fine della frase. La *Dei Verbum*, a sua volta, enfatizza l'atteggiamento dell'*ascolto* della Parola (che sembrerebbe equivalere ad approfondire), e, poi, le altre azioni di custodire ed esporre. Quest'ultimo verbo, senza dubbio, presenta l'aspetto più personale di tutti gli altri.

Come si può rilevare, il CIC83 si basa sulla struttura del CIC17, arricchita con il contributo dalla *Lumen Gentium* in detrimento però dell'accento della *Dei Verbum* sull'*ascolto*, impoverendo, a mio parere, il testo. Infatti, utilizza i due verbi

potrebbe trovare un antecedente del testo che stiamo considerando in Pio IX, Ep. *Inter gravissimas*, del 28 di ottobre 1870: «[...] sicut ad perpetuam custodiam ita ad infallibilem explicationem et declarationem dogmatum, quae in Scriptura vel Traditione nobis transmissa sunt [...]»; P. GASPARRI, *Fontes* (cf. nt. 8), III, 50. In tutti i modi la fonte diretta del testo – sempre in relazione al Sommo Pontefice – si trova nella Cost. dogm. *Pastor Aeternus*, del Concilio Vaticano I, cap. IV, Dz 1839/3070. Questo riferimento sempre al Romano Pontefice, lo troviamo nell'interpretazione di Gasser; cf. *Acta et decreta Sacrorum Conciliorum Recentiorum. Collectio Lacensis*, Friburgo 1890, VII, 390c.

⁵⁴ *Enchiridion Vaticanum* (EV) 1/347.

⁵⁵ EV 1/887.

presenti nel CIC17, più l'azione di approfondimento della *Lumen Gentium*, abbandonando, come dicevo, il verbo «ascoltare». Inoltre, riguardo al CIC17, sebbene entrambi riconoscono la Chiesa come soggetto dell'azione, il primo, come abbiamo detto, si trova all'interno del titolo sul *magistero ecclesiastico* (in evidente dipendenza dallo schema *Ecclesia docens-Ecclesia discens*) mentre il secondo in quello sulla *funzione di insegnare della Chiesa*, che senza dubbio fa riferimento allo sviluppo della *Lumen Gentium*, considerando la comunità come destinataria e come soggetto del *munus docendi* di Cristo. Ma il fatto stesso di aver perso l'apporto della *Dei Verbum*, che poneva l'accento nella relazione personale con la Parola manifestata nella stessa comunità, fa sembrare l'«azione» specificata nel testo più come un «compito» che potrebbe far pensare al fatto che si realizza anche senza tener conto di quella manifestazione e rimanendo fuori della dinamica della rivelazione e di quell'atteggiamento di sottomissione che abbiamo già considerato più sopra⁵⁶.

La domanda che possiamo porci è: cosa è successo fra l'ultimo documento del Vaticano II e il CIC83? Da dove vengono i tre verbi che troviamo oggi? Quale strada hanno preso? Vedendo gli schemi della redazione troviamo che la Commissione per la riforma del Codice aveva presentato nello schema 1977 un canone che era una copia del c. 1322 §1 CIC17⁵⁷. Il testo del canone appare invece sorpren-

⁵⁶ Vedi il *movimento circolare* più sopra esposto (pp. 664-665).

⁵⁷ Per tutti i dati delle fonti della redazione del Codice cf. nt. 8.

dentemente diverso già nello schema del 1978, con un cambio radicale di com'era presentato fino a quel momento. Della discussione sappiamo poco giacché non è ancora pubblicata, ma ciò che è certo è che poco prima della sua presentazione si era deciso di non pubblicare la *Lex Ecclesiae Fundamental*is, i cui canoni sono poi stati nella quasi totalità incorporati al CIC83⁵⁸.

Schema del 1969	Schema del 1970	Schema del 1978
Can. 53 §1: Christus Dominus fidei depositum Ecclesiae concredidit, ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, dottrinam revelatam sancte <i>custodiret</i> , intimus <i>perscrutaretur</i> , fideliter <i>exponeret</i> atque <i>annun-</i> <i>tiaret</i> ⁵⁹ .	Can. 54 §1: Christus Dominus fidei depositum Ecclesiae concredidit, ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte <i>custodiret</i> , intimus <i>perscrutaretur</i> , fideliter <i>annuntiaret atque</i> <i>exponeret</i> ⁶⁰ .	Can. 57 §1: Ecclesiae , quippe cui Christus Dominus fidei depositum concredidit ut ipsa, Spiritu Sancto assistente, veritatem revelatam sancte <i>custodiret</i> , intimius <i>perscrutaretur</i> , fideliter <i>annuntiaret</i> atque <i>exponeret</i> , officium est et ius nativum, etiam mediis communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibus gentibus Evangelium praedicandi ⁶¹ .

Due punti da sottolineare sono la sostituzione di *dottrina* con *verità*, che ci suggerisce più una situazione esistenziale che non un insieme di enunciati; questo fatto stesso si conferma con il cambio dell'ordine dei verbi *annunciare* ed *esporre* del secondo

⁵⁸ Cf. *Communicationes* 16 (1984) 97-98.

⁵⁹ *Regno documenti* 15 (1970) 284-300.

⁶⁰ *Regno documenti* 16 (1971) 112-132.

⁶¹ *Regno documenti* 23 (1978) 482-493.

schema del 1970, giacché l'espore un'idea fa riferimento piuttosto ad un sistema del pensiero, mentre annunciare a qualcosa di più vitale. Questo era reso più evidente dal contesto nel quale il canone si trovava nei vari schemi: dopo di esso si collocavano quasi tutti i canoni introduttori dell'attuale Libro III, più gli antecedenti degli attuali cc. 756-757 (compito dei vescovi e dei sacerdoti); il c. 211 (compito dei fedeli cristiani), e il c. 794⁶² (educazione come missione di tutta la Chiesa), mostrando così in maniera più evidente la presenza di un *munus* il cui soggetto è tutta la Chiesa.

Dobbiamo domandarci, allora, quale sia il significato dei tre verbi o tre azioni del canone 747 §1. Specialmente, come già si è potuto vedere, interessa precisare o, perlomeno vedere con una luce diversa, il verbo *conservare*. Nei documenti da noi analizzati due sono i termini utilizzati che variano fra sé con più frequenza: a) *servire*: prestare attenzione (stare di guardia), restare fedeli; conservare; riservare (utilizzato in *Lumen Gentium*); b) *custodire*: proteggere, avere cura (utilizzato in CIC17, in *Dei Verbum*, negli schemi della *Lex Ecclesiae Fundamental*, e in ultimo nel CIC83). Si tratta di termini molto vicini tra loro che mettono l'accento su un atteggiamento di cura e protezione di qualcosa o qualcuno. Apparentemente, per la mancanza, in generale, di attenzione da parte degli autori, il senso è ovvio: si tratta di qualcosa di cui bisogna avere

⁶² Canoni 62-65 del Cap. I sulla funzione di insegnare, dello Schema 1978. Si deve notare che l'allusione all'*infallibilitas in credendo*, che si trovava nei cc. 55 §2 dei primi due schemi sparisce definitivamente nel terzo.

cura⁶³. Si tratta di proteggere, di evitare il danno, si tratta, allora, di una «azione negativa»⁶⁴, vale a dire, un'azione puramente preventiva o punitiva per l'errore⁶⁵.

1.5 *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO)*

A questo punto della nostra riflessione non possiamo evitare un confronto, anche se veloce, col CCEO.

Una prima constatazione riguarda l'intestazione del Titolo XV in cui il c. 595 si trova. Il CCEO ha mantenuto il titolo del CIC17, *De magistero ecclesiastico*, allontanandosi così del rinnovamento terminologico effettuato nel CIC83. La Commissione nella sua relazione ha dichiarato che, siccome dal cambio del titolo non si sarebbe ottenuto nessun vantaggio e dato che non se ne erano proposti altri, si sarebbe mantenuto quello attuale che conserva il senso tradizionale⁶⁶.

⁶³ «Custodirla religiosamente, per conservare l'integrità e la purezza in modo da evitare ogni riduzione, alterazione o deformazione»; L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale*, Roma 1996², II 2.

⁶⁴ Cf. R. CASTILLO-LARA, «Le livre III du CIC de 1983» (cf. nt. 8), 49.

⁶⁵ In questo senso afferma L. de Echeverría: «a) custodiar santamente es tutelar su pureza, evitar que sea oscurecida o deformada [...]»; «Comentario al c. 747 §1», in PROFESORES DE LA FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA, *Código de Derecho Canónico*, Madrid 1989, 392. Anche V. DE PAOLIS, «La disciplina ecclesiale» (cf. nt. 6), 37.

⁶⁶ Cf. *Nunzia* 10 (1980) 65-66. Il testo che si poneva era quello del c. 1322 §1 del CIC17.

Sorprende l'affermazione di D. Salachas, che dice, dopo aver esposto le ragioni per la conservazione del titolo, che esso implica tutto il Popolo di Dio⁶⁷. Quest'affermazione sembrerebbe contraddire tutto quanto è stato finora affermato, e tutta la riflessione dell'autore, prendendo come soggetto tutto il

⁶⁷ Cf. D. SALACHAS, *Il magistero e l'evangelizzazione dei popoli nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo*, Bologna 2001, 13 e 16. Quest'affermazione, tuttavia, attira ancor più l'attenzione se si tiene conto che i membri della Commissione di riforma del Codice, come abbiamo detto sopra, intendevano conservare il senso originale del titolo. Essa si sarebbe potuta sostenere, senza tener conto del sottotitolo, se si fosse conservato un primo canone precedente, il cui testo presentiamo più avanti, cf. nt. 73. A quel canone seguiva un altro che diceva: «Inhaerentes Verbo Dei atque vivo *Ecclesiae Magisterio pastoralis* adhaerentes tenentur christifideles donum fide, immenso pretio a majoribus custoditae ac transmissae integre conservare et aperte profiteri, necnon eam exercendo magis intellegere et in opera charitatis fructificare»; *Nuntia* 10 (1980) 67 (la sottolineatura è nostra). È da notare che questo canone, che integrò il n. 13, contiene un interessante riferimento al rapporto tra insegnamento e carità. In un secondo momento, quando il c. 1 fu lasciato, rimase il titolo «*De magisterio ecclesiastico*» seguito dal canone appena riportato. Ciò conferma che la Commissione pensava a questo titolo con il magistero ecclesiastico come soggetto. Ancora di più quando nel seguente stadio, al posto di *magisterio pastoralis* si mette *magisterio autentico*; cf. *Nuntia* 17 (1983) 18. In questo stesso periodo, si tratta il tema dei canoni della LEF, decidendo di inserirli senza cambiamenti per mantenere, in una materia tanto importante, una corrispondenza con il CIC; in questo modo appare il numero 15 bis, l'attuale c. 595 §1. Per poterli introdurre, si aggiunge il sottotitolo dell'attuale cap. I «*De ecclesiae munere docendi in genere*» con i canoni che provenivano dalla LEF, ma lasciando tra il titolo e il sottotitolo il c. 13; cf. *Nuntia* 17 (1983) 18. Nella redazione finale, sparisce il c. 13, e la sezione rimane nell'ordine attuale; cf. *Nuntia* 24-25 (1987) 113.

Popolo di Dio, sarebbe una speculazione senza fondamento. Lo sarebbe se non altro perché, a differenza del CIC, il CCEO aggiunge l'intestazione del Capitolo I *De ecclesiae munere docendi in genere*, che fa riferimento alla missione di insegnare di tutta la Chiesa, in generale. Questo stesso senso rimane confermato quando troviamo il c. 596, che non esiste nel CIC, nel quale si fa riferimento esplicito al magistero *in nome della Chiesa*, determinando la competenza del suo esercizio⁶⁸. In questo modo, esplicitamente si distinguono, nello stesso titolo, i diversi livelli e soggetti della missione di insegnare.

Dice il c. 595 §1:

La Chiesa, alla quale Cristo Signore affidò il deposito della fede, affinché, con l'assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente, scrutasse profondamente, annunciasse fedelmente e esponesse la verità rivelata, ha il diritto nativo, indipendente da qualsiasi umana potestà, e l'obbligo di predicare il Vangelo a tutti gli uomini⁶⁹.

⁶⁸ «Can. 596. In nomine Ecclesiae docendi munus solis Episcopis competit; in eodem tamen munere partem habent ad normam iuris sive ii, qui Episcoporum per ordinem sacrum effecti sunt cooperatores, sive ii, qui in ordine sacro non constituti mandatum docendi receperunt».

⁶⁹ «Can. 595 §1. Ecclesiae, cui Christus Dominus depositum fidei concedidit, ut Spiritu Sancto assistente veritatem revelatam sancte custodiret, penitus perscrutaretur, fideliter annuntiaret atque exponeret, ius nativum a qualibet humana potestate independens et obligatio est omnibus hominibus Evangelium praedicandi». Richiama l'attenzione il fatto che il testo colloca la verità rivelata in diretta relazione con la custodia, mentre gli altri verbi sono posti dopo, suggerendo una disposizione secondo un ordine di importanza. Nei testi originali esiste una piccola differenza – sparisce l'*ut ipsa* – che non giustifica l'ipotesi di una graduazione di importanza. Per il testo del c. 747 §1, cf. nt. 5.

A prima vista, entrambi i testi legislativi, appaiono uguali. Tale similitudine viene dal fatto che entrambi riconoscono la *Lex Ecclesiae Fundamentalis* come fonte⁷⁰. È anche vero che almeno una differenza c'è: la menzione dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, che manca nel CCEO.

Se ci domandiamo qui come s'intende il verbo custodire, D. Salachas afferma: «Custodire santamente la verità rivelata significa proteggere la sua purezza e autenticità da ogni alterazione, deformità e oscuramento, soprattutto da ogni eresia»⁷¹. Come si può osservare il concetto è fondamentalmente negativo, ed è definito in funzione del magistero autentico della Chiesa⁷². In questo modo, l'ambiguità che abbiamo constatato nel CIC permane anche nel CCEO⁷³.

⁷⁰ La ragione della somiglianza è l'intenzione dei redattori di sanzionare una dottrina simile a quella del CIC, in quanto su questo punto non si danno differenze tra i due canoni; cf. *Nuntia* 17 (1983) 19.

⁷¹ D. SALACHAS, *Il magistero e l'evangelizzazione* (cf. nt. 67), 19.

⁷² «La funzione d'insegnare della Chiesa consiste, dunque, nel custodire santamente, scrutare profondamente, annunciare ed esporre fedelmente la verità rivelata. Si tratta di atti costitutivi della funzione di insegnare della Chiesa, cioè del magistero, che trovano nei due Codici una istituzionalizzazione giuridica diversificata, dipendente dallo statuto delle persone per proteggere da una parte l'integrità del deposito della fede, e d'altra parte la responsabilità propria della Chiesa nella conservazione di questa integrità; cf. D. SALACHAS, *Il magistero e l'evangelizzazione* (cf. nt. 67), 19.

⁷³ Un dato che può risultare interessante al rispetto, ce l'offre il primo canone redatto dal gruppo di studio: «Verbum Dei assidue audiens religioseque conservans, Ecclesia tenetur, Spiritu veritatis conducta, Christi Magistri vices agere omnesque homines docere»; *Nuntia* 10 (1980) 66. Questo canone fu omissso nella seguente redazione. Si disse che lo stile di esso

1.6 Conclusion

Alla luce di quanto esposto rimane chiaro che il verbo o attività in questione ha mantenuto la sua formulazione dalla prima comparsa nei testi ufficiali della Chiesa, ma essendo cambiata la cornice ecclesiologica nella quale si inserisce, ci fa ipotizzare un cambio di senso⁷⁴. Se nel Vaticano I, e nei documenti precedenti, si trovava riferito direttamente al Romano Pontefice, come parte del suo compito di insegnamento, con il Concilio, ma soprattutto con CIC83 e CCEO, il soggetto titolare dell'azione passa ad essere tutto il corpo della Chiesa, con le sue diverse categorie di fedeli, ai quali non spettano direttamente le azioni *preventive-punitive* in senso stretto. Detto questo, possiamo pensare che il contenuto di tale azione non può rimanere solamente legato all'aspetto giuridico dell'autorità come organo punitivo, bensì allarga l'orizzonte ad altri aspetti della vita della Chiesa. Se così non fosse, ci troveremmo davanti ad una finzione, davanti ad un testo che non è coerente con l'ecclesiologia che pretende incarnare.

D'altra parte il canone in questione, è non solo una norma giuridica, ma anche una formulazione

era più adatto ad un testo come quello della LEF; cf. *Nuntia* 10 (1980) 83. Come si può osservare, però, la norma si trovava in stretta relazione con quello che affermavamo sulla *Dei Verbum*, che accentuava la necessità per la Chiesa di essere *ascoltatrice* della Parola, di avere una relazione personale con essa. Vedi lo sviluppo nel par. 1.4 (pp. 664 ss.), in relazione inoltre, con il movimento circolare tra *Ecclesia docens* e *Ecclesia discens*.

⁷⁴ Cf. nt. 50.

dogmatica, vale a dire, la presentazione di una verità «fondamentale» della fede. Pertanto non si può restringere la lettura solo dentro categorie giuridiche, ma si deve andare in profondità nel modo in cui enuncia le realtà teologiche per trarre tutto il senso del canone stesso.

(*continua*)

Damián G. ASTIGUETA, s.j.